



Atto del Governo n. 137 - Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

Audizione Camera dei Deputati Commissione Giustizia del 16 aprile 2024.

Gentile Presidente,

Onorevoli Deputate,

Onorevoli Deputati,

l'Organismo Congressuale Forense, organo di rappresentanza politica dell'Avvocatura Italiana prevista dall'art. 39 della L. 247/2012 (legge professionale) presenta le seguenti osservazioni allo schema di decreto meglio emarginato in epigrafe, avanzando le consequenziali richieste di modifica allo stesso.

Preliminarmente, preme ribadire il favore con cui OCF ha accolto la proposta integrativa e correttiva alla c.d. riforma Cartabia, nell'ottica di una sempre maggiore semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile.

Restano tuttavia, a parere dell'Organismo Congressuale, ampi spazi di miglioramento non solo con riferimento allo schema in esame, ma soprattutto per il tramite dei prossimi interventi che il legislatore andrà ad effettuare sull'intero impianto del processo civile.

Il presente contributo si articolerà in due parti: le osservazioni alle modifiche in corso di introduzione di cui all'Atto del Governo n. 137 riportate di seguito, e uno schema a colonne delle criticità già evidenziate da OCF in ordine al D. Lgs. 149/2022, in cui nella prima e nell'ultima colonna vengono evidenziate le norme interessate dalla riforma Cartabia attualmente vigenti (prima colonna) e nella versione proposta dallo schema di decreto (quarta colonna), mentre nelle colonne centrali si riportano le criticità già evidenziate con i commenti e le

Organismo Congressuale Forense

Via Valadier 42, 00193 Roma

Tel : 0689325861

E-Mail: amministrazione@organismocongressualeforense.news

Pec : organismocongressualeforense@pec.it



proposte di modifica alla nuova formulazione derivante dallo schema. Completa il presente elaborato il raffronto su colonne tra le disposizioni di attuazione al codice di procedura civile vigenti e così come modificate a seguito della approvazione dello schema di decreto legislativo in esame.

Premessa. A fronte dell'impianto generale della riforma del codice di rito, si evidenzia come l'entrata in vigore delle norme riformate non stia facendo conseguire alla giustizia civile i risultati sperati.

OCF ritiene che qualsiasi concreta e conseguibile ipotesi di raggiungimento degli obiettivi prefissati dal legislatore sull'efficientamento della giustizia civile, non possa prescindere da una massiccia ed effettiva implementazione degli organici dei Tribunali. Dal costante dialogo con gli ordini circondariali, OCF ha tratto il convincimento che le carenze di organico sia per quanto riguarda i giudici che il personale amministrativo degli uffici giudiziari, e il conseguente carico di lavoro dei magistrati (specialmente in alcuni Tribunali), non consente alla riforma di esplicare gli effetti benefici che si proponeva di raggiungere.

OCF rimane fortemente consapevole che solo un adeguato aumento degli organici dei Tribunali possa risultare efficace al fine del raggiungimento delle finalità poste.

Osservazioni all'Atto del Governo n. 137.

ART. 38 C.P.C. – INCOMPETENZA.

Si rileva come non vi sia più un limite certo per sollevare la questione di competenza entro un determinato momento processuale; si concretizza pertanto il rischio che l'eccezione possa essere sollevata quantomeno fino alla precisazione delle conclusioni. Dalla Relazione Illustrativa allo schema di decreto, si evince che l'intento del legislatore sia quello di anticipare il momento in cui il giudice è posto nella condizione di dichiarare la propria incompetenza.

La norma andrebbe chiarita con l'introduzione delle parole “*non oltre l'emissione del*” prima delle parole “*decreto previsto (...)*”.

ART. 96 C.P.C - RESPONSABILITA' AGGRAVATA.

L'introduzione di nuove ipotesi di responsabilità limita l'esercizio del diritto di difesa e crea una situazione di disagio nel rapporto fra avvocato e cliente con gravi rischi di responsabilità civile non motivata da reali inadempimenti o negligenze del legale.

La disposizione andrebbe abrogata o comunque riformata, limitandone l'operatività ai soli casi previsti dai primi due commi dell'art. 96 c.p.c. La sanzione, in ogni caso, non dovrebbe operare in modo automatico e a favore

Organismo Congressuale Forense
Via Valadier 42, 00193 Roma
Tel : 0689325861

E-Mail: amministrazione@organismocongressualeforense.news

Pec : organismocongressualeforense@pec.it



della cassa delle ammende, ma poter essere disposta dal giudice, solo in caso di effettivo pregiudizio e a favore della parte processuale.

Si ripropone dunque la richiesta di OCF di eliminare la sanzione del pagamento a favore della cassa ammende di cui all'ultimo comma, quanto meno nelle ipotesi di cui al terzo comma.

ART. 121 C.P.C. - LIBERTÀ DI FORME.

Va chiarita la portata della norma e confermata la vigenza del principio di libertà di forme e di discrezionalità delle difese, per evitare eccessivo potere discrezionale.

Va ribadito espressamente che non può essere prevista in nessun caso l'inammissibilità dell'atto in ipotesi di mancato rispetto del principio di sinteticità.

Particolare attenzione va posta, poi, alle ipotesi di introduzione di schemi di atti telematici, materia che, più che altre, va previamente concordata con magistratura e avvocatura. In nessun caso devono essere introdotti modelli con campi, destinati all'inserimento dei contenuti degli atti, che siano limitati nel numero dei caratteri.

OCF aveva già fatto richiesta del correttivo che in tale sede si ripropone.

ART. 127-TER C.P.C. - DEPOSITO DI NOTE SCRITTE IN SOSTITUZIONE DELL'UDIENZA.

Anche a valle della modifica proposta, rimane la discrezionalità del Giudice e la necessità della parte di opporsi. Non è stato accolto il rilievo di OCF sul ripristino della norma previgente (art. 221, comma 4, d.l. 34/2020), secondo cui "*Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento*", al posto della norma vigente che prevede, sempre nei cinque giorni, che la parte costituita possa "*opporsi*".

Non sono state accolte le richieste OCF di prevedere la concessione dei doppi termini (con violazione del principio del contraddittorio) nonché di abrogazione dell'equiparazione della scadenza del termine all'udienza (retaggio di una vecchia concezione dell'udienza), ma anzi si è accentuata la problematica da OCF evidenziata con l'aggiunta dell'equiparazione del deposito del provvedimento alla sua lettura in udienza, con la conseguenza che i giudici continueranno a fissare i termini *ad horas*.

Emerge senza ombra di dubbio come la riforma della norma, stante il chiaro obiettivo di rispettare i tre anni "richiesti" della Corte CGUE (Corte di giustizia europea), sia stata accolta dall'avvocatura con enorme affanno e stato confusionale.

La giustizia civile incide imprescindibilmente nei rapporti socioeconomici del paese, nella credibilità delle

Organismo Congressuale Forense
Via Valadier 42, 00193 Roma
Tel : 0689325861

E-Mail: amministrazione@organismocongressualeforense.news

Pec : organismocongressualeforense@pec.it



istituzioni e, non di poco conto, nella diffusione della cultura della legalità. Non è accettabile la compressione di principi tradizionali fondanti il processo civile: oralità, concentrazione e immediatezza.

Non si può non evidenziare che solo attraverso la dialettica si può arrivare alla verità sostanziale.

ART. 128 C.P.C. - UDIENZA PUBBLICA.

La parte aggiunta dal decreto appare ultronea poiché ripetitiva di quanto già statuito all'art 127 ter.

ART. 165 C.P.C. - COSTITUZIONE DELL'ATTORE.

OCF ribadisce la richiesta di espungere il deposito dell'originale.

In un sistema che prevede la costituzione telematica (e dove, salvo rare eccezioni, le notifiche avvengono telematicamente), prevedere che l'attore debba costituirsi "*iscrivendo la causa al ruolo e depositando l'originale della citazione. ...*" appare fuorviante.

Trattandosi di deposito telematico (e quindi di copie informatiche o di duplicati informatici), infatti, possono insorgere dubbi su cosa si intenda per "*originale*" e quali implicazioni comporti.

OCF propone di meglio specificare che si tratta di deposito di una copia informatica (magari attestata) dell'originale.

ART. 171-BIS C.P.C. - VERIFICHE PRELIMINARI.

Per quanto attiene l'art. 171-bis, si propone l'inserimento di una previsione di perentorietà del termine, ovvero quanto meno che il rispetto del termine assuma valore sotto il profilo della valutazione dell'operato dei magistrati.

OCF ritiene positivo l'inserimento della pronuncia necessaria del giudice dalla quale iniziano a decorrere i termini per le memorie integrative.

Rileva tuttavia, che non venga chiarito cosa succede se il decreto è emesso a meno di 40 giorni dall'udienza o comunque in un momento che non consente alle parti il tempo considerato dal legislatore come sufficiente per predisporre le proprie memorie. In altre parole, non è previsto un termine minimo congruo da lasciare alle parti per la predisposizione delle memorie, nel caso in cui i termini fissati dal giudice per emettere il decreto (che sono ordinatori) non vengano rispettati.

Tanto più che formalmente il termine di 15 giorni fissato dal primo comma non riguarda più l'emanazione del decreto, ma solo la verifica del contraddittorio (quindi non c'è formalmente un primo termine per l'emissione del provvedimento). Lo stesso dicasi per quanto riguarda le verifiche del secondo comma, ultima parte.

Organismo Congressuale Forense
Via Valadier 42, 00193 Roma
Tel : 0689325861

E-Mail: amministrazione@organismocongressualeforense.news

Pec : organismocongressualeforense@pec.it



Inoltre, il periodo massimo di differimento dell'udienza (previsto dal terzo comma) è di 45 giorni. Quindi si potrebbero verificare dei casi abnormi come ad esempio l'ipotesi del Giudice che (non vincolato a termini specifici per l'emissione del provvedimento) emettesse il decreto del terzo comma solo 10 giorni prima dell'udienza originariamente fissata: il differimento potrebbe essere al massimo di soli 45 giorni e pertanto, il tempo concesso all'avvocato per preparare il proprio atto sarebbe di soli 15 giorni (i 10 che mancavano all'udienza originaria a cui si aggiungono 5 giorni derivanti dalla differenza fra il differimento massimo ed il termine fissato per il deposito della prima memoria).

La proposta avanzata da OCF ed in tale sede ribadita prevedeva la possibilità di un differimento sino a 60 giorni.

ART. 183-TER C.P.C. - ORDINANZA DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA.

Si ribadisce la posizione critica di OCF sugli articoli 183-ter e 183-quater c.p.c. che hanno introdotto due nuovi istituti con finalità acceleratorie e di semplificazione della decisione: l'"*Ordinanza di accoglimento della domanda*" e l'"*Ordinanza di rigetto della domanda*".

Si auspica, pertanto, un intervento legislativo che renda maggiormente chiaro ed utile l'istituto dell'art. 183 ter.. In particolare si evidenzia come permanga incertezza in ordine all'applicabilità dell'istituto nel nuovo procedimento semplificato.

Deve inoltre essere assicurata al convenuto la possibilità di provare la fondatezza della propria difesa.

Sotto altro profilo, la norma appare di poca utilità. Anche se provvisoriamente esecutiva, infatti, l'ordinanza non acquisisce efficacia di giudicato. Seppur l'intervento correttivo ha previsto la possibilità che il provvedimento costituisca titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale (con ciò sicuramente rendendo l'istituto maggiormente interessante rispetto all'originaria formulazione), rimane difficile immaginare che l'attore rinunci ad un giudicato sostanziale a sé favorevole nell'ipotesi in cui la propria domanda risulti provata e le difese avversarie manifestamente infondate, in cambio di un risparmio temporale che potrebbe anche non essere significativo.

Si auspica, pertanto, un intervento legislativo che renda maggiormente chiaro ed utile l'istituto.

ART. 189 C.P.C. – RIMESSIONE AL COLLEGIO.

Si ribadisce la posizione di OCF in ordine alla scarsa utilità dell'udienza di remissione della causa al collegio, dal momento che il G.I., quando procede a norma dei primi tre commi dell'art. 187 o dell'art. 188 c.p.c., ben potrebbe contestualmente assegnare i termini per la precisazione delle conclusioni, delle memorie e delle repliche in forma scritta.

Organismo Congressuale Forense
Via Valadier 42, 00193 Roma
Tel : 0689325861

E-Mail: amministrazione@organismocongressualeforense.news

Pec : organismocongressualeforense@pec.it



DEL PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE.

Come da più parti evidenziato, il procedimento semplificato su cui il legislatore punta per il raggiungimento dei fini di efficienza prefissi con l'introduzione della riforma, pare non avere ancora sortito gli effetti sperati.

OCF rileva che le modifiche proposte non paiono idonee a rendere il rito semplificato pienamente rispondente a principi di immediatezza, speditezza, concentrazione e semplificazione del giudizio, rischiando paradossalmente di contribuire ad un allungamento dei tempi del processo dovuti al possibile proliferare delle impugnazioni anche in ragione dei forti e molteplici dubbi interpretativi che il dato normativo fornisce.

OCF, ritiene che il rito del lavoro, già presente nell'ordinamento nazionale e che ha già dato buona prova di rispondenza ai principi sopra richiamati e di maggiore speditezza rispetto al rito ordinario, possa ben fungere, con i dovuti adattamenti, da rito semplificato di cognizione cui ricorrere, in alternativa al rito ordinario, nei casi previsti dalla legge su iniziativa, modificabile, del giudice o delle parti.

ART. 281-DECIES C.P.C. – AMBITO DI APPLICAZIONE.

OCF ritiene necessario prevedere l'applicabilità di questo rito speciale alle sole ipotesi in cui i fatti di causa non siano controversi e, quindi, non sia necessaria alcuna istruttoria, con necessità comunque di motivazione della scelta del giudice.

ART. 281–DUODECIES C.P.C. - PROCEDIMENTO.

Viene limitata la possibilità per le parti di essere autorizzate a precisare e modificare le domande e le eccezioni già proposte. Nel testo vigente, potevano essere autorizzate se sussisteva un "giustificato motivo"; con la nuova formulazione, solo se tale esigenza deriva dalle difese della controparte. Nella Relazione accompagnatoria, viene riferito che la modifica risponde alla necessità di individuare in modo più specifico e circostanziato i presupposti per la concessione dei termini per le memorie integrative. L'intento, tuttavia, non pare perfettamente raggiunto e la certezza del contraddittorio limitata dalla nuova formulazione.

OCF ritiene che il termine per la precisazione delle domande, eccezioni e conclusioni nonché per l'indicazione dei mezzi istruttori di cui al quarto comma e le relative repliche, vada subordinato esclusivamente alla richiesta di una delle parti.

ART. 473 -BIS 12 FORMA DELLA DOMANDA

Nella attuale formulazione della norma è previsto:

"In caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso sono allegati:

Organismo Congressuale Forense
Via Valadier 42, 00193 Roma
Tel : 0689325861

E-Mail: amministrazione@organismocongressualeforense.news
Pec : organismocongressualeforense@pec.it



- a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
- c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni”.

La norma dovrebbe differenziare l'ipotesi che il giudizio interessi procedimenti contenziosi o procedimenti congiunti. Nell'ipotesi di procedimenti congiunti è già prassi nella maggior parte degli uffici giudiziari (numerose le circolari) di richiedere esclusivamente “le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni” essendo gli altri documenti previsti già superati dall'accordo tra le parti.

Per una maggiore snellezza delle procedure e per uniformare l'applicazione della norma è opportuno procedere ad una diversa formulazione della stessa.

ART. 475 C.P.C. - FORMA DEL TITOLO ESECUTIVO GIUDIZIALE E DEL TITOLO RICEVUTO DA NOTAIO O DA ALTRO PUBBLICO UFFICIALE.

Gli artt. 475 e 479 equiparano, ai fini della notifica del titolo, la copia conforme dello stesso e il suo duplicato informatico.

Occorre però rilevare che il duplicato informatico non contiene i dati del titolo (numero e anno di emissione, data di pubblicazione e numero di ruolo del procedimento). OCF ritiene che sarebbe maggiormente corretto prevedere come necessario l'inserimento di questi dati nel precetto, al fine di rendere edotto il debitore (che magari non ha partecipato al giudizio di formazione del titolo per causa a lui non imputabile -es 650 c.p.c.) e consentirgli di riconoscere immediatamente il procedimento da controllare per la sua eventuale opposizione.

ART. 480 C.P.C. - FORMA DEL PRECETTO.

Il terzo comma, presenta un dubbio interpretativo che, seppure superabile con una corretta interpretazione sistematica, sarebbe meglio evitare, visto che si sta costruendo una legge e quindi si dovrebbe tendere ad una chiarezza immediata del dettato normativo.

Infatti, la nuova formulazione dispone che “*Il precetto deve inoltre contenere l'indicazione del giudice competente per l'esecuzione e, se è sottoscritto dalla parte personalmente, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice oppure l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l'elezione di un domicilio digitale speciale. In mancanza, le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso, salvo quanto previsto dall'articolo 149-bis*”.

Organismo Congressuale Forense
Via Valadier 42, 00193 Roma
Tel : 0689325861

E-Mail: amministrazione@organismocongressualeforense.news

Pec : organismocongressualeforense@pec.it



Appare peraltro foriera di possibili controversie l'individuazione del foro del luogo in cui è avvenuta la notifica in caso di notifica a mezzo PEC, per sua natura indipendente da una localizzazione precisa. Non sembra dirimente il richiamo all'art. 149 bis, posto che in questa sede si disciplinano le modalità di notifica a mezzo PEC da parte dell'Ufficiale Giudiziario senza specificare quale sia il luogo dell'avvenuta notifica.

Sarebbe quindi opportuno che il legislatore specifichi che il luogo ove deve essere proposta l'opposizione in mancanza di elezione del domicilio sia il luogo in cui ha la residenza o la dimora il destinatario della notifica.

Non è stato accolto il suggerimento di OCF che in tale sede si ribadisce, di indicare specificamente al secondo comma che l'attestazione di conformità fra il titolo e la sua trascrizione all'interno dell'atto di precetto può essere fatta anche dall'Avvocato. Tale specificazione comporterebbe la soluzione del problema di chi debba autenticare le cambiali nel precetto.

ART. 543 C.P.C. - FORMA DEL PIGNORAMENTO.

Nuovi adempimenti sono stati posti a carico del creditore precedente, sempre in sede di iscrizione a ruolo nell'espropriazione presso terzi.

Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione.

La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento (ovvero se il pignoramento è eseguito nei confronti di più terzi, solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso).

La norma appena citata appare irragionevole, anche in considerazione della deriva assunta da alcuni Tribunali, che per notifica intendono il procedimento notificatorio perfettamente perfezionato entro la data di udienza della citazione.

Da qui, se alla data di udienza indicata nel pignoramento il terzo non ha ricevuto alcuna notificazione potrebbe ritenersi libero dal vincolo e potrebbe legittimamente disporre delle somme a favore del debitore: gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento.

Si auspica che la norma venga intesa al di là della formulazione letterale e quindi che sia sufficiente ad evitare l'inefficacia del pignoramento la circostanza che alla data dell'udienza il creditore dimostri di essersi attivato tempestivamente per richiedere la notifica, anche se la stessa non si sia ancora perfezionata.

Organismo Congressuale Forense
Via Valadier 42, 00193 Roma
Tel : 0689325861

E-Mail: amministrazione@organismocongressualeforense.news

Pec : organismocongressualeforense@pec.it



Nell'attuazione la norma pare essere interpretata in modo letterale, creando conseguenze importanti e non perseguendo i principi di speditezza e semplificazione.

ARTT. 543 C.P.C., 492 BIS E 547 - FORMA DEL PIGNORAMENTO E DICHIARAZIONE DEL TERZO PIGNORATO.

OCF segnala un problema in ordine ai rapporti fra pignoramento presso terzi notificato dall'Ufficiale Giudiziario ex art. 492 bis e la dichiarazione del terzo.

L'attuale combinato disposto degli artt., 492 bis e 543 c.p.c. comporta che l'Ufficiale Giudiziario notifichi un atto con il quale pone il vincolo pignoratorio, ma non invita il terzo pignorato ad effettuare la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. L'attuale costruzione normativa, determina che, ben prima che il terzo pignorato abbia reso la prescritta dichiarazione, l'iscrizione al ruolo della procedura sia avvenuta ed il G.E. abbia compiuto attività procedurale. Ciò determina che **tutti i pignoramenti presso terzi, positivi o negativi, devono essere iscritti a ruolo, con un incremento del numero delle procedure, comprensive di quelle che non potranno avere alcuna utilità per il creditore, con conseguente infruttuoso dispendio di risorse e allungamento dei tempi.**

D'altra parte, appare inutile attendere la fissazione dell'udienza prima di comunicare al terzo l'invito ad effettuare la dichiarazione ex art. 547, considerato che, tendenzialmente, il terzo non dovrà partecipare a detta udienza.

OCF, pertanto, propone di prevedere che il terzo debba rendere la propria dichiarazione già entro 10 giorni dal ricevimento dell'atto formato dall'Ufficiale Giudiziario, modificando il VII comma dell'art. 492 bis c.p.c.

ART. 596 C.P.C. - FORMAZIONE DEL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE.

Non è stata accolta la proposta di modifica del secondo comma avanzata da OCF che si ripropone.

*"2. Entro dieci giorni dal deposito del progetto, il giudice dell'esecuzione esamina il progetto di distribuzione e, apportate le eventuali variazioni, lo deposita nel fascicolo della procedura perché possa essere consultato dai creditori e dal debitore e ne dispone la comunicazione al professionista delegato. Il professionista delegato fissa innanzi a sé entro trenta giorni l'audizione delle parti per la discussione sul progetto di distribuzione. Tra la comunicazione dell'invito e la data della comparizione innanzi al delegato debbono intercorrere almeno dieci giorni. **Il professionista delegato può disporre che l'audizione delle parti avvenga con le modalità previste dall'art. 127 bis, primo comma o dall'art. 127 ter, primo comma.**"*

Organismo Congressuale Forense
Via Valadier 42, 00193 Roma
Tel : 0689325861

E-Mail: amministrazione@organismocongressualeforense.news
Pec : organismocongressualeforense@pec.it



Nel ringraziare codesta Onorevole Commissione per l'attenzione concessa alla presente, si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore contributo l'Organismo Congressuale possa fornire.

Organismo Congressuale Forense
Via Valadier 42, 00193 Roma
Tel : 0689325861
E-Mail: amministrazione@organismocongressualeforense.news
Pec : organismocongressualeforense@pec.it